



TRIBUNALE DI CASSINO  
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

DECRETO DI RINVIO DI UDIENZA

- Il Giudice dell'udienza preliminare, dott. Domenico Di Croce,
- letti i d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 e 23 dell'8 aprile 2020;
  - rilevato che ai sensi dell'art. 83, co. 1° d.l. nr. 18 cit. «*Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020*»;
  - rilevato altresì che ai sensi dell'art. 36 d.l. nr. 23 cit. «*Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020 (...) La disposizione (...) non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020 (...)*»;
  - considerato quindi che ai sensi del combinato disposto dagli artt. 83 e 36 cit. fanno eccezione alla regola del rinvio i seguenti casi:
    - procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'art. 304 cod.proc.pen., procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:
      - a) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'art. 51 *ter* l. nr. 354 del 1975;
      - b) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
      - c) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;
    - procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 cod.proc.pen.. La dichiarazione di urgenza è fatta dal Giudice o dal Presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile;
    - procedimenti in cui i termini di cui all'art. 304 cod.proc.pen. scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020;
  - letto altresì il decreto del Presidente del Tribunale di Cassino nr. 66/20 del 18 marzo 2020;
  - considerato che il processo nr. 168 /11 reg. G.i.p. (██████████) fissato per l'udienza del 17 aprile 2020 sul ruolo dello scrivente non rientra tra le ipotesi eccezionali sopra indicate;
  - considerato pertanto che il suddetto procedimento debba essere differito ad altra data;

DISPONE


il rinvio del suddetto processo all'udienza del 15 maggio 2020, ore 9.30 e ss..

Il decorso dei termini di prescrizione si intende sospeso nei limiti di legge.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, tra cui l'affissione di copia del decreto innanzi all'aula di udienza e la trasmissione al Procuratore della Repubblica in sede ed al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino, con preghiera di immediata diffusione del presente decreto agli avvocati del Foro di Cassino e di quelli limitrofi mediante comunicazione generale a mezzo delle piattaforme dedicate.

Cassino, 14 aprile 2020.

Il Giudice dell'udienza preliminare  
dott. Domenico Di Croce



Depositato nella Cancelleria (11<sup>a</sup>) del  
Tribunale di Cassino il 4 APR 2020  
IL CANCELLIERE

